



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

**DISEGNO DI LEGGE 28 marzo 2019, n. 16**

**Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica 2002**

D'iniziativa dei **consiglieri Michele Dallapiccola, Paola Demagri e Ugo Rossi** (Partito autonomista trentino tirolese)

Presentato il **28 marzo 2019**

Assegnato alla **Seconda Commissione permanente**

## **DISEGNO DI LEGGE 28 marzo 2019, n. 16**

### **Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica 2002**

#### INDICE

Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

Art. 2 - *Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 5 - *Modificazioni dell'articolo 12 septies della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 12 octies nella legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

#### Art. 1

*Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 dopo le parole: "ambiti territoriali" sono inserite le seguenti: "e di prodotto turistico".

#### Art. 2

*Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogata.

2. Il comma 9 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"9. La Provincia può individuare con proprio regolamento, sentite le parti di cui all'articolo 8, un unico tipo di ragione sociale da far adottare ai singoli enti locali di promozione turistica."

#### Art. 3

*Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

*Denominazione degli enti locali di promozione turistica*

1. Gli enti locali di promozione turistica riconosciuti ai sensi dell'articolo 9, possono venir denominati in forma abbreviata con un termine o un acronimo individuato con apposita deliberazione della Giunta provinciale. La loro estensione deve coprire l'intera superficie provinciale.

2. L'adesione di ciascun comune ad un ente locale di promozione turistica è obbligatoria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito regolamento."

#### Art. 4

##### *Modificazioni dell'articolo 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

1. Il comma 3 dell'articolo 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogato.

#### Art. 5

##### *Modificazioni dell'articolo 12 septies della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 septies della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "negli articoli 9 e 12 quater, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 9".

#### Art. 6

##### *Inserimento dell'articolo 12 octies nella legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

1. Dopo l'articolo 12 septies della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

##### *"Art. 12 octies*

##### *Individuazione degli ambiti omogenei di prodotto turistico*

1. La Provincia può individuare organismi istituzionali che svolgano il compito di aggregazione delle proposte di promozione turistica provinciale per analogia di prodotto. La loro composizione è indicata da apposito regolamento che ne individua anche gli ambiti di competenza, tenendo conto che essi devono riguardare almeno quattro categorie omogenee riferite all'intero territorio provinciale ed individuate in:

- a) economia e business;
- b) neve ed inverno;
- c) terra e belle stagioni;
- d) cultura ed agro-alimentare.

2. Le aggregazioni di promozione turistica provinciale hanno funzione di coordinamento e proposta operativa ed il loro compito è di redigere, all'interno di un apposito board, un piano operativo triennale a revisione annuale, sentite le strutture provinciali competenti, la società indicata all'articolo 6, ed i soggetti di cui all'articolo 8."